

Legge regionale 31 marzo 1990, n.32

Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo

ARTICOLO 1

(Finalita')

1. La presente legge, in armonia con gli indirizzi di politica agricola della CEE e in attuazione del Piano Quadro Nazionale di cui al Reg. CEE 270/79 e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce la nuova disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e ne prevede gli interventi finanziari nel quadro delle indicazioni contenute nel Programma Regionale di Sviluppo.

ARTICOLO 2

(Attivita' dei servizi di sviluppo agricolo)

1. Ai fini della presente legge per servizi di sviluppo agricolo si intendono le attivita' svolte da soggetti pubblici e privati in materia di agricoltura concernenti:

- 1) la ricerca scientifica, la sperimentazione, la dimostrazione e la divulgazione delle innovazioni di interesse agricolo;
- 2) i servizi di supporto all'assistenza tecnico - gestionale alle imprese agricole;
- 3) l'assistenza tecnica alle imprese agricole;
- 4) l'assistenza tecnica alla cooperazione agricola;
- 5) formazione professionale.

ARTICOLO 3

(Attivita' finanziabili)

1. Accedono ai finanziamenti regionali, ai sensi della presente legge:

- 1) le attivita' svolte dai soggetti pubblici concernenti:
 - a) la ricerca scientifica e la sperimentazione di interesse regionale;
 - b) la dimostrazione e la divulgazione delle innovazioni tecnologiche agli operatori tecnici di base ed i servizi di supporto;
 - c) la qualificazione e l'aggiornamento dell'assistenza tecnico - gestionale e socio - economica rivolta agli operatori tecnici di base.

Le attivita' di cui alle lett. a), b), c) del presente punto

1) sono svolte dall'ETSAF ed esercitate, ai sensi della LR 18 ottobre 1977, n. 72 e successive modifiche ed integrazioni, anche attraverso convenzioni o altri supporti di diritto

privato, con l'Università, Istituti ed altri soggetti pubblici o privati.

2) Le attività svolte dai soggetti privati concernenti:

- a) la consulenza e l'assistenza tecnico - gestionale anche specializzata rivolta alle imprese agricole;
- b) la consulenza e l'assistenza alla tenuta della contabilità agraria e all'elaborazione dei piani e programmi aziendali ed interaziendali;
- c) la attività dimostrativa a livello aziendale.

Le attività di cui alle lett. a), b), c) del presente punto 2), in quanto rispondente alle disposizioni del programma regionale dei servizi di sviluppo agricolo, sono affidate alle OOPP agricole rappresentate nel CIDA di cui al piano nazionale attuativo del Reg. CEE 270/79 e successive modifiche ed integrazioni o ad enti di loro emanazione ai quali le stesse OOPP abbiano demandato il compito di organizzare e gestire l'assistenza tecnica di base alle imprese agricole.

2. Le attività di cui al punto 4 del precedente articolo 2 svolte da soggetti individuati dalla LR n. 20 del 21 marzo 1988 relativamente alle azioni di cui all'art. 7 lettera h) ed all'art. 9 lettera i), rimangono soggette alla disciplina finanziaria prevista dalla medesima legge.

3. Le attività di formazione professionale di cui al precedente punto 5 dell'articolo 2 sono disciplinate dalla LR 21 febbraio 1985 n. 16 "Disciplina degli interventi in materia di formazione professionale e successive modifiche e integrazioni".

ARTICOLO 4

(Programma regionale dei Servizi di sviluppo)

1. Il Consiglio regionale, sentite le Amministrazioni provinciali, l'ETSAF e le Organizzazioni professionali e Cooperative agricole regionali, approva il Programma Regionale dei Servizi di Sviluppo Agricolo. Esso si attua in conformità delle indicazioni contenute nel Programma Regionale di Sviluppo e nel Programma Regionale degli interventi in agricoltura e si coordina col programma regionale per la formazione professionale di cui alla LR 21 febbraio 1985, n. 16, e successive modifiche e integrazioni.

2. Il Programma Regionale per i Servizi di Sviluppo stabilisce tra l'altro:

- a) gli obiettivi alla cui realizzazione devono essere indirizzate le attività dei servizi di sviluppo agricolo;
- b) il numero dei divulgatori agricoli da formare tramite corsi di cui al Piano Quadro Nazionale di divulgazione agricola;

- c) il piano di utilizzazione dei tecnici e dei divulgatori agricoli formati ai sensi del Reg. CEE 270/79 e successive modifiche;
- d) i tipi di intervento finanziabili e le relative priorità;
- e) gli obiettivi specifici alla cui attuazione devono essere indirizzati i progetti di cui al successivo art. 5;
- f) la natura, la durata e la misura dei finanziamenti nonché, per quanto non disciplinato dalla presente legge, le modalità ed i termini dei finanziamenti stessi;
- g) la disciplina della vigilanza sull'attuazione dei progetti;
- h) i progetti speciali che rientrano negli eventuali programmi cofinanziati di Stato/Regione e/o Province.

Avranno priorità di finanziamento i progetti che prevedono fra l'altro, l'impiego dei divulgatori agricoli ai sensi del Reg. CEE 270/79 e successive modifiche

3. Il Programma Regionale dei Servizi di Sviluppo Agricolo ha valenza triennale e tiene conto delle disponibilità finanziarie recate nel bilancio Pluriennale della Regione. Esso è attuato con programmi stralcio annuali approvati ai sensi del successivo articolo 7.

4. In sede di approvazione del programma annuale possono essere portati aggiornamenti e modifiche alle disposizioni contenute nel programma triennale.

5. La Giunta regionale presente annualmente al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione del programma regionale dei Servizi di Sviluppo Agricolo.

ARTICOLO 5

(Presentazione progetti)

1. Entro il mese di aprile di ogni anno per i progetti riferiti all'anno successivo e/o al triennio i soggetti privati di cui al precedente punto 2) dell'art. 3 inviano alla Giunta regionale, alle amministrazioni provinciali interessate e all'ETSAF i programmi, comprendenti i progetti degli interventi che si intendono realizzare, articolati per settore ed aree di competenza.

2. I progetti devono essere conformi al programma regionale dei Servizi di Sviluppo Agricolo e devono indicare:

- a) gli obiettivi delle iniziative proposte e gli eventuali effetti di ricaduta;
- b) l'indicazione dell'ambito territoriale dei progetti;
- c) la durata dei progetti;
- d) il numero e le caratteristiche dei destinatari delle iniziative;
- e) i criteri per la verifica di efficacia delle iniziative e

- degli interventi;
- f) l'indicazione dei tecnici impiegati nei progetti;
 - g) le modalita' e le forme di finanziamento.

3. Ulteriori disposizioni sul contenuto dei progetti possono essere stabilite dal Programma regionale dei Servizi di sviluppo agricolo.

4. I progetti possono avere una durata pluriennale con articolazioni e aggiornamenti annuali.

5. Entro i termini di cui al primo comma l'ETSAF elabora, ai sensi della LR 18 ottobre 1977 n. 72 e successive modifiche, il proprio programma e lo invia alle Amministrazioni provinciali interessate nonche' alla Giunta regionale.

6. La Giunta regionale provvedera' ad impartire ai soggetti proponenti le direttive tecniche per facilitare la stesura e la formulazione delle proposte.

ARTICOLO 6

(Competenze delle Province)

1. Entro il 30 giugno di ogni anno le Amministrazioni provinciali, per i progetti relativi ad aree ricadenti in ambiti territoriali di loro competenza, formulano alla Giunta regionale, con la collaborazione dell'ETSAF, una proposta programmatica ai fini del programma annuale che la Regione deve approvare.

2. La proposta contiene:

- l'accertamento della rispondenza dei progetti ricevuti con gli indirizzi e le disposizioni del Programma Regionale dei Servizi di Sviluppo Agricolo;
- il coordinamento delle attivita' proposte dei soggetti privati con quelle programmate dai soggetti pubblici onde evitare sovrapposizione di interventi.

3. La proposta tiene conto del programma regionale per la formazione professionale di cui alla LR 21 febbraio 1985 n. 16, e successive modifiche e integrazioni.

4. Nella proposta programmatica sono contenuti eventuali progetti speciali cofinanziati tra Amministrazioni provinciali, Regione, ETSAF e soggetti privati.

ARTICOLO 7

(Programma annuale)

1. Entro il 1 novembre, la Giunta regionale, sulla base delle proposte programmatiche trasmesse dalla Province e sentito il Comitato tecnico di cui al successivo articolo 8, invia

all'approvazione del Consiglio regionale il programma annuale dei Servizi di Sviluppo Agricolo.

2. Il Programma comprende:

- le iniziative affidate all'ETSAF, alle Organizzazioni professionali o agli Enti di loro emanazione;
- gli eventuali progetti speciali di cui al precedente articolo 4, comma secondo lett. h);
- la ripartizione dei finanziamenti per progetti;
- le modalita' di vigilanza e i casi di decadenza.

3. In mancanza di proposte trasmesse dalle Province, la Giunta regionale elabora il programma annuale dei Servizi di Sviluppo Agricolo sulla base dei progetti e di programmi presentati dai soggetti di cui al precedente articolo 5.

4. Il Consiglio regionale entro il mese di dicembre di ogni anno approva il programma e autorizza la Giunta regionale ad effettuare anticipazioni sulla base delle previsioni di spesa contenute nel programma stesso.

ARTICOLO 8

(Comitato tecnico)

1. Allo scopo di realizzare un coordinamento tecnico delle varie iniziative in materia di Servizi di Sviluppo Agricolo e' istituito presso il Dipartimento Agricoltura e Foreste della Giunta, un Comitato consultivo di tecnici cosi' composto:

n. 1 tecnico del Dipartimento

Agricoltura e Foreste della Regione

con compiti di coordinamento dei lavori del Comitato;

n. 1 tecnico del Dipartimento Finanze e Bilancio della Regione;

n. 1 tecnico dell'ETSAF;

n. 4 tecnici dell'URPT;

n. 3 tecnici, uno per ciascun Ente di emanazione delle OOPP di cui al punto 2 dell'art. 3;

n. 3 tecnici, uno per ciascuno delle Organizzazioni Cooperative rappresentate nel CIDA.

2. Il Comitato si avvale della segreteria messa a disposizione dal Dipartimento Agricoltura e Foreste.

3. Il Comitato ha il compito di esprimere il parere sui progetti e sui programmi formulati da soggetti pubblici e privati in materia di Servizi di Sviluppo Agricolo nonche' sulle eventuali varianti che devono comunque risultare compatibili con gli obiettivi del progetto.

ARTICOLO 9

(Rendicontazione tecnico - contabile)

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno i soggetti privati di cui al punto 2 del precedente articolo 3 rimettono alla Giunta regionale un rendiconto tecnico - contabile relativo a progetti finanziati unitamente alla rendicontazione dell'eventuale impiego dei divulgatori agricoli formati e utilizzati ai sensi della normativa comunitaria.

2. La mancata presentazione del rendiconto entro il termine suddetto e' causa di esclusione del progetto dagli eventuali finanziamenti previsti per gli anni successivi dal Programma Regionale dei Servizi di Sviluppo Agricolo.

3. La Giunta regionale impartisce direttive tecniche sulle modalita' di stesura del rendiconto alle OOPP e enti di loro emanazione.

ARTICOLO 10

(Vigilanza e verifica dei risultati)

1. La Provincia esercita, con la collaborazione dell'ETSAF, la vigilanza sull'attuazione dei progetti finanziati dal Programma regionale dei Servizi di Sviluppo Agricolo ricadenti nel proprio territorio e presentati dai soggetti privati di cui al punto 2 dell'art. 3. Nell'ambito dell'espletamento di detta funzione, la Provincia dispone atti di ispezione nei confronti dei soggetti incaricati dell'attuazione dei progetti.

2. Ai fini della predisposizione del Programma annuale dei Servizi di Sviluppo Agricolo unitamente alla proposta programmatica di cui al precedente art. 6, la Provincia presenta una relazione sui risultati conseguiti e una valutazione degli effetti prodotti sul territorio sul complesso delle attivita' concernenti i Servizi di Sviluppo Agricolo.

ARTICOLO 11

(Programmi straordinari per gli anni 1990-91. Norma transitoria)

1. Il programma triennale dei Servizi di Sviluppo Agricolo di cui al precedente articolo 4, per gli anni 1992-1993-1994 e' presentato dalla Giunta regionale entro il mese di settembre 1990 e approvato dal Consiglio regionale entro il mese di dicembre dello stesso anno.

2. In via transitoria e fino all'approvazione del programma triennale di cui al comma precedente gli interventi dei servizi di sviluppo agricolo relativi agli anni 1990-1991 saranno attuati attraverso programmi annuali straordinari.

3. I programmi dovranno prevedere, tra l'altro, l'utilizzazione da parte delle OOPP e degli Enti di loro emanazione, in via prioritaria del personale tecnico a tempo pieno dei Centri di

Sviluppo di cui all'art. 4 della LR 60/84.

4. I tecnici impiegati nella realizzazione di progetti finanziati dai programmi straordinari dovranno avere i requisiti previsti dal Reg. CEE 270/79 ad eccezione dei tecnici a tempo pieno sopraccitati.

5. I programmi straordinari per gli anni 1990- 1991 dovranno prevedere interventi rivolti a:

- lotta fitopatologica guidata e integrata nei settori viticolo, olivicolo, frutticolo, cerealicolo e colture pregiate o protette;
- individuazione e rilievo dei fabbisogni di assistenza tecnica.

6. Per l'anno 1990, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle priorità indicate dal precedente comma, le OOPP e gli Enti di loro emanazione presentano alla Giunta regionale un Programma di interventi.

7. L'ETSAF per l'anno 1990, entro trenta giorni, presenta alla Giunta regionale il Programma per le attività di cui all'art. 3 della presente legge.

8. I progetti di cui secondo comma lettera H dell'art. 4 da attuarsi nell'anno 1990 sono approvati dalla Giunta regionale secondo gli indirizzi dettati dal Consiglio regionale con delibere nn. 537/87 e n. 309/88.

9. La Giunta regionale, entro il 30 aprile, approva il Programma straordinario relativo all'anno 1990 contenente i progetti e i programmi presentati e provvede all'assegnazione dei relativi finanziamenti.

10. Per l'anno 1991 i progetti di cui ai precedenti comma 6-7-8 del presente articolo sono presentati alla Giunta regionale entro il mese di ottobre 1990 e approvati dal Consiglio regionale entro il mese di dicembre dello stesso anno.

ARTICOLO 12 (Norme finali)

1. La Giunta regionale, su istanza degli organi dei Centri di Sviluppo Agricolo di cui all'art. 4 della LR 60/84, può provvedere alla estinzione degli stessi ai sensi della LR 35/86 curando altresì di liquidare il patrimonio e di regolare i rapporti pendenti.

2. La LR 29 ottobre 1984, n. 60 e gli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 della LR 89/88 e l'art. 2 della lettera I della LR n. 10 del 23 gennaio 1989 sono abrogate.

ARTICOLO 13
(Finanziamenti)

1. Agli oneri finanziari derivanti dalla presente legge si fa fronte, per l'anno 1990, con lo stanziamento sui capitoli 20280 e 20285 del Bilancio di previsione 1990 e per gli esercizi successivi con le relative leggi di bilancio.